

AGGIORNAMENTO STATUTO

ASSOCIAZIONE SICILIAINMUSIKA ETS

ART. 1 DENOMINAZIONE - DURATA

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, un'Associazione denominata "SICILIAINMUSIKA". Dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 117/2017 la denominazione sarà integrata con la seguente "SICILIAINMUSIKA E.T.S." e dell'acronimo E.T.S. si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Ragusa. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione può istituire sedi operative, sedi secondarie, delegazioni, uffici, rappresentanze e ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente sia in Italia che all'estero.

ART. 3 FINALITA'

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civilistiche, solidaristiche e sociali. In particolare, l'Associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere l'identità siciliana nel mondo attraverso la valorizzazione di territori, locations, tradizioni, costumi, stili musicali, dialetti e quanto costituisce patrimonio culturale, naturalistico, storico ed artistico della Sicilia;
- recupero di canti e musiche tradizionali al fine di valorizzare e tramandare il patrimonio musicale siciliano, l'associazione compie un'azione di ricerca e recupero delle musiche tradizionali e dei canti popolari;
- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come un punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possono trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musica-terapia, un sollievo al proprio disagio.

L. Ron

GR

ART. 4 ATTIVITA'

L'associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento in via prevalente delle seguenti attività di interesse generale, riconducibili a quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) ed f) del D.Lgs. n. 117/2017, per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- produrre, registrare, promuovere, diffondere musica composta e/o arrangiata dagli associati;
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione-concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai tre anni e per giovani e adulti;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppo di studio e di ricerca;
- divulgazione, promozione e diffusione di qualsiasi attività di carattere creativo attraverso tutti i canali promozionali di cui l'Associazione potrà disporre nel corso della sua esistenza.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro

individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attrverso la richiesta terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 SOCI - DIRITTI E DOVERI

Sono soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti senza personalità giuridica che, condidendone le finalità, sono ammessi a farne parte.

Sono Soci fondatori ed ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante prima con la loro opera, il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione e poi quei soci che provvedono alla promozione delle finalità dell'Associazione.

Sono Soci sostenitori: persone o enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 AMMISSIONE SOCI

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello,

entro 30 giorni.

Nel caso di minori la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

ART. 7 ESCLUSIONE SOCI

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazioni.

Coloro che cessano per qualsiasi causa di far parte dell'Associazione non possono chiedere né i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio.

ART. 8 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale sarà così costituito:

- dai contributi versati dai soci;
- dalle elargizioni, donazioni e lasciti dai soci, dalle sponsorizzazioni dei sostenitori dell'associazione;
- beni mobili e immobili;
- dai contribuenti ministeriali, regionali, internazionali

e di ogni altro ente locale o pubblico;

- dai beni acquistati con detti contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, rimborsi;

- dal corrispettivo di servizi erogati dall'Associazione a terzi per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di decesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L. Rose

GK.

ART. 9 ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa e di messa in liquidazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea, previo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 10 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 01 gennaio e termina il 31

dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, nonché il bilancio sociale, se obbligatorio per legge, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017. Entro il 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo le indicazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e relative linee guida. Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

I Bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 11 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Ricorrendo le condizioni sono organi sociali anche l'Organo di

Controllo e il Revisore legale dei conti.

ART. 12 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci ordinari in regola con il versamento delle quote sociali, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario.

Le convocazioni, effettuate con qualsiasi strumento anche telematico che consenta l'attestazione della ricezione, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni ridotti a 3 in caso di urgenza.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ecc.), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, costatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

L. Riva
GR

all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazione dell'assemblea.

ART. 13 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- approva il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017;
- nomina, qualora ricorrono le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Assemblea, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;

L. Pizz
GR

- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da altro socio mediante delega scritta, anche in calce l'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere portatore di non più di tre deleghe.

Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea che delibera sullo scioglimento e la devoluzione, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le Rosa

GR

ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e deve:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere,

suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e

delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie

categorie di soci;

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri (in caso di parità prevale il voto del Presidente).

I suoi componenti durano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio consuntivo e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato almeno 8 giorni prima della seduta con qualsiasi mezzo che consenta l'attestazione della ricezione ovvero, in caso di urgenza, con le stesse modalità, almeno due giorni prima. L'avviso deve indicare giorno, ora e luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno.

Y. Rosa
gh.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza dei due terzi dei Consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e sono riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 15 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione. Il Presidente dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche, ed è rieleggibile.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione,

egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del presidente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 16 L'ORGANO DI CONTROLLO ED IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017,

Handwritten signature

l'Assemblea nomina un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti esercitata secondo le modalità di legge vigenti.

ART. 17 GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

ART. 18 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e delle altre norme vigenti in materia.

Francesco La Rosa
FR

Il Segretario

Il Presidente

Prof.ssa Rosaria Greco

Dott. Francesco La Rosa

Rosaria Greco

Francesco La Rosa